

CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152)

EuroSta s.r.l. (di seguito solo "EuroSta"), c

E

L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (di seguito solo "Inas Cisl"), c

PREMESSO CHE

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, Inas Cisl è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza o tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 2001, n. 152;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di EuroSta;
- Inas Cisl e EuroSta hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

- Il rimborso delle spese sostenute da Inas Cisl per le attività di cui alla presente convenzione non concorrono al finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 152/01;

si **CONVIENE e STIPULA** quanto segue:

Art. 1
Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

Art. 2
Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione EuroSta conferisce a Inas Cisl l'incarico di svolgere in favore dei propri clienti le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile:

- Stampa, verifica e analisi delle posizioni contributive e previdenziali.

Art. 3
Modalità di svolgimento dell'attività

Inas Cisl è tenuto a svolgere le attività indicate all'art. 1 secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati nell'allegato "Allegato Operativo" della presente convenzione.

Inas Cisl espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente, inoltre impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

Inas Cisl è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da EuroSta sulle attività svolte.

La Convenzione e il suo contenuto, così come i documenti, i dati e le informazioni ricevuti ed acquisiti ai fini dell'esecuzione della stessa Convenzione non potranno essere usati dalle Parti, né da terzi per fini diversi da quelli in essa rappresentati, né comunicati o trasmessi, in qualsivoglia forma, a terzi, eccezione fatta per gli obblighi legali.

Art. 4
Rimborso Spese

L'attività di cui all'art. 2 è fornita da Inas Cisl senza scopo di lucro.

Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione, e i criteri di computo del rimborso spese sono stabiliti nell'allegato "Allegato Economico" della presente convenzione.

I criteri per definire e calcolare il rimborso spese sono determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi.

Art. 5 Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dal 01.02.2020.

Art. 6 Responsabilità

L'Inas Cisl è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Art. 7 Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali EuroSta in qualità di Titolare del trattamento designa Inas Cisl, quale responsabile esterno di tale trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, indicato come GDPR), che con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare la designazione quale responsabile del trattamento e conferma di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Inas Cisl opererà quale responsabile del prodotto trattamento di dati personali, effettuato secondo le modalità e attraverso gli strumenti elettronici forniti e gestiti dal Titolare nei termini di cui alla presente Convenzione.

Il Responsabile si impegna ad osservare o a far osservare ai propri operatori i compiti e le istruzioni del Titolare.

Il Titolare vigilerà, ove lo ritenga, anche tramite verifiche periodiche o richieste, sulla puntuale osservanza da parte del responsabile esterno delle disposizioni di cui al GDPR, dei compiti assegnati quale responsabile.

Inas Cisl sarà responsabile per ogni danno/disfunzione o perdita relativa ai dati personali e per ogni conseguenza collegabile (abbia essa un prosieguo giudiziale o stragiudiziale) laddove l'evento sia addebitabile a comportamento omissivo o commissivo dell'Istituto o dei suoi operatori, salvo il caso fortuito. In tutti gli altri casi, sarà da considerarsi responsabile il Titolare del trattamento, per ogni effetto e conseguenza di legge.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all'atto di designazione a responsabile esterno del trattamento.

Art. 9

Pubblicazione della convenzione

Inas Cisl pubblica la convenzione nel proprio sito internet, secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Art. 10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra Inas Cisl e EuroSta nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 11

Registrazione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Elenco allegati:

Allegato Operativo;

Allegato Economico.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma, 29.01.2020

L'Amministratore Unico di EuroSta



Il Presidente INAS CISL

